

Spett.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione mercati *retail* e tutele dei consumatori di energia

Piazza Cavour, 5
20121 – Milano

Via e-mail a: mercati-retail@arera.it

OGGETTO:

Trasmissione Osservazioni al DCO 397/2019/R/eel

Servizio di Salvaguardia per i Clienti finali domestici e piccole Imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'Art. 1, comma 60 della Legge n. 124/17.

Prima ricognizione per l'acquisizione di elementi informativi utili alla definizione del servizio.

Spett. Direzione mercati *retail* e tutele dei consumatori di energia,

le tematiche trattate nel presente documento per la consultazione (che si inserisce, peraltro, nel più ampio percorso di riforma delineato nell'obiettivo strategico "OS.17 Funzionamento efficiente dei mercati retail e nuove forme di tutela dei clienti di piccola dimensione nel contesto liberalizzato" contenuta nel Quadro Strategico per il triennio 2019-2021) nonché le proposte ivi avanzate sono di estrema rilevanza per lo sviluppo del settore.

Dato che gli spunti offerti in consultazione si limitano a considerare soltanto alcuni e preliminari aspetti della più generale tematica del superamento dei regimi di tutela ai sensi della Legge

Estra Energie S.r.l.

Società soggetta a controllo e coordinamento da parte di E.S.T.R.A. S.p.A. Energia Servizi Territorio Ambiente
Capitale Sociale € 17.438.212,00 i.v. - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Siena (SI), P.IVA e C.F. 01219980529 - R.E.A. 130079
www.estraenergie.it - estraenergie@estraenergie.it - estraenergie@cert.estrspa.it

Sede legale

Viale Toselli, 9/A - 53100 Siena
Tel. 0577 264511
Fax 0577 46473

Sede amministrativa

Via U. Panziera, 16 - 59100 Prato
Tel. 0574 872
Fax 0574 872511

Sede operativa

Via Igino Cocchi, 14 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 9341
Fax 0575 381156

124/2017 (come modificata dalla Legge 108/2018), si ritiene utile nella presente introduzione inquadrali in un ragionamento più complessivo, per poter meglio evidenziare quali siano le condizioni che, allo stato attuale, potrebbero favorire una ordinata (e oramai inevitabile) apertura del settore alla concorrenza pur garantendo, nella transizione, le esigenze di determinate tipologie di clienti finali.

Il documento posto in consultazione prosegue in maniera apprezzabile il percorso avviato dall'Autorità e finalizzato a una consapevole transizione del cliente finale in maggior tutela al libero mercato. Rimuovere le tutele di prezzo resta, in quest'ottica, un passaggio naturale e obbligato. Non si può negare infatti che l'esistenza dei regimi di tutela abbia avuto ad oggi anche l'effetto di disincentivare i consumatori energetici ad assumere un atteggiamento responsabile e reattivo sul mercato, mantenendoli in una condizione di passività che, come riconosciuto dalla stessa Autorità anche più di recente con la Delibera 21 maggio 2019 197/2019/R/com, costituisce un ostacolo allo sviluppo concorrenziale dello stesso.

Anche il quadro comunitario è orientato in tal senso. In particolare la protezione dei consumatori assume infatti una rilevanza centrale già nel Pacchetto sull'Unione dell'Energia, adottato dalla Commissione europea il 25 febbraio 2015 il quale, tra le principali linee di azione per la creazione di un mercato interno dell'energia, individua la definizione di un "New Deal" per i consumatori. Ma nelle stesse linee di azione se, da un lato, si rileva che il mercato al dettaglio non funziona adeguatamente e che i consumatori non sono in grado di controllare esattamente i costi che sostengono, dall'altro però si evidenzia la necessità di adeguare ulteriormente gli attuali quadri nazionali di regolamentazione in senso pro-concorrenziale, dato che gli utenti domestici non beneficiano di opzioni sufficienti nella scelta dei fornitori di energia e le procedure per cambiare fornitore sono relativamente complesse. **In particolare si rileva che in numerosi Stati membri (tra cui l'Italia) le tariffe regolamentate continuano a limitare lo sviluppo di una concorrenza effettiva, scoraggiando gli investimenti e l'ingresso nel mercato di nuovi operatori, e che a lungo termine tali misure ledono gli interessi degli stessi consumatori che intendono agevolare.** La Commissione europea incoraggia dunque gli Stati membri a definire una tabella di marcia per la graduale soppressione delle regolamentazioni dei prezzi.

Questo fondamentale obiettivo non è cambiato in tempi più recenti. Infatti se è vero quanto evidenzia l'Autorità nel presente documento ossia che il legislatore europeo nella nuova direttiva energia elettrica (Direttiva UE 2019/944) consente un percorso di rimozione delle tutele

di prezzo più graduale e differito nel tempo che permette agli Stati membri di continuare a ricorrere alla tutela di prezzo per un periodo transitorio (di durata non predeterminata) funzionale allo sviluppo di una concorrenza effettiva, è altrettanto vero che tale (eventuale) percorso anzitutto è previsto solamente a favore dei clienti domestici e micro-imprese (quindi a favore di una platea di soggetti più ridotta rispetto a quanto previsto dal quadro nazionale ex l. 125/2007) ma soprattutto è da considerarsi come uno strumento transitorio ed eccezionale prova ne sono gli stringenti requisiti¹ che, secondo la nuova direttiva, tali tutele di prezzo sono sottoposte.

Ciò premesso, la proposta dell'Autorità di prevedere una **graduale** apertura alla concorrenza, e nello specifico per quanto qui rileva, un'implementazione graduale del servizio di salvaguardia che dia precedenza temporale ai clienti non domestici rispetto ai domestici (di numero ben più elevato) può, specie allo stato, rappresentare una opzione condivisibile, sebbene, da un lato esige gli imprescindibili interventi di carattere legislativo richiamati dalla stessa ARERA nel documento e dall'altro necessita - come più diffusamente riportato nel seguito di queste osservazioni – che alcuni punti posti in consultazione (specie quelli che incidono sull'operatività aziendale) siano da riconsiderare alla luce delle esigenze gestionali e dell'esperienza maturata sul campo dalle società di vendita.

Altrettanto condivisibili i primi spunti illustrati dall'Autorità circa le misure per favorire degli esiti concorrenziali delle previste procedure concorsuali (che come ricorda l'Autorità saranno comunque oggetto di un prossimo apposito documento per la consultazione). Ciò tuttavia, preme già in questa sede rilevare che la concentrazione del settore elettrico è tale che le condizioni pro-concorrenziali preliminarmente illustrate nel presente documento dall'Autorità potrebbero rivelarsi non essere sufficienti.

¹ Solo per citare i più significativi: “.... (ii) essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili; garantire alle imprese UE che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali; (iv) essere limitati nel tempo e proporzionati con riferimento ai soggetti beneficiari; (v) non generare costi addizionali in capo ai soggetti che operano nel mercato in maniera discriminatoria tra operatori; (vi) essere accompagnati da una serie di misure volte a realizzare una concorrenza effettiva e da una metodologia per valutare i progressi nel raggiungimento di simile obiettivo; (vii) essere definiti con una metodologia che garantisca un trattamento non discriminatorio dei venditori; (viii) determinare prezzi al di sopra dei costi ad un livello tale in cui ci può essere concorrenza effettiva; (ix) essere disegnati in modo tale da minimizzare ogni impatto negativo sul mercato all'ingrosso; (x) assicurare che i beneficiari degli interventi di prezzo abbiano la possibilità di scegliere offerte di mercato e siano informati dell'esistenza di tali offerte nonché ricevano assistenza per cambiare fornitore; (xi) assicurare che i beneficiari dei prezzi regolati abbiano diritto di avere contatori intelligenti (smart meter) e siano informati a riguardo; (xii) non generare sussidi incrociati tra clienti riforniti a prezzi di libero mercato e quelli riforniti a prezzi regolati”

Attualmente infatti il primo operatore detiene una quota di mercato nella vendita ai clienti domestici assolutamente significativa e in crescita (come dimostrano anche i dati di switching degli ultimi anni). Ciò che porta logicamente ad ipotizzare che, salvo l'introduzione di concrete e adeguate misure (come ad es. tetti antitrust rispetto al numero massimo di aree che possano essere aggiudicate allo stesso soggetto o altre misure specifiche per prevenire comportamenti predatori e l'esercizio di potere di mercato), rimanga comunque alto il rischio che a beneficiare dell'eliminazione della maggior tutela sia proprio il primo operatore con il conseguente rafforzarsi della sua posizione dominante nel mercato.



Per agevolare la lettura del documento, sono riportati in corsivo gli spunti per la consultazione contenuti nel DCO e nell'immediato seguito i relativi commenti.

A. REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DEI CLIENTI FINALI

Q1. *Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità in merito alle condizioni di accesso al servizio? Se no, per quali motivi?*

R1. *Si concorda con gli orientamenti generali. Al contrario non si ritiene opportuna la previsione di cui al punto 3.11. Il mercato di salvaguardia si configura come soluzione temporanea per la fornitura di energia elettrica, tesa, tra le altre cose, ad accompagnare il cliente alla scelta consapevole di un fornitore sul mercato libero. La possibilità di effettuare operazioni quali l'apertura di un punto di fornitura ovvero la voltura su un punto disattivato si configura come operatività su un mercato "parallelo" a quello libero, dando la possibilità (se pur in un ambito limitato alla fattispecie) di "scegliere" il mercato di salvaguardia in alternativa al libero.*

Q2. *Si condivide l'orientamento secondo cui non sia possibile richiedere l'attivazione del servizio da parte di clienti finali titolari di un contratto a condizioni di libero mercato? Se no per quali motivi? Quali specifiche criticità si rinvencono in proposito?*

R2. *Si condivide l'orientamento proposto.*

B. ASSETTO DEL SERVIZIO

Modello 1: separazione della funzione di approvvigionamento e commercializzazione del servizio

Q3. Si concorda con l'implementazione del modello 1? Per quali motivi?

Q4. Si ritiene preferibile l'implementazione del modello 1bis? Per quali motivi?

Q5. Si rinvencono elementi di criticità rispetto all'implementazione dei modelli 1 e/o 1bis?
Indicare distintamente per ciascun modello tali elementi.

R3-5. Non si concorda con l'implementazione dei modelli 1 e 1bis, in quanto si ritiene che la transizione verso il completo superamento del regime di tutela possa essere meglio sviluppata dalla partecipazione attiva degli esercenti del mercato libero anche nella fase di approvvigionamento e si ritiene, inoltre, che tali modelli portino ad un'eccessiva onerosità dell'implementazione sia dal punto di vista tecnico che fiscale.

Modello 2: unificazione delle funzioni di approvvigionamento e commercializzazione

Q6. Si concorda con l'implementazione del modello 2? Per quali motivi?

R6. Sì, si concorda con l'implementazione del modello.

Q7. Si rinvencono elementi di criticità nell'implementazione del modello 2? Per quali motivi?

R7. Non si rilevano elementi di criticità nell'implementazione del modello 2 purché effettivamente siano messi a disposizione gli elementi informativi necessari per effettuare le attività di approvvigionamento.

Q8. Quale tra le soluzioni prospettate è preferibile e per quali ragioni?

Q9. Si ritiene vi siano altre soluzioni che possano essere implementate in caso di indisponibilità dell'esercente il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti? Quali e per quali motivi?

R8-9. Si ritiene che nessuna delle soluzioni proposte sia auspicabile, in quanto costringerebbero i distributori o AU a mantenere strutture organizzative che, potenzialmente, potrebbero non attivarsi mai.

Si ritiene che le forniture, in questo caso, possano essere assegnate ad altri esercenti in base alla graduatoria di esito della gara.

C. CONDIZIONI ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Q10. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere una struttura di prezzo per il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti analoga a quella della maggior tutela? Se no per quali motivi?*

Q11. *Si concorda con l'applicazione al cliente di un prezzo variabile e unico al livello nazionale? Se no per quali motivi?*

R10-11. *La struttura di prezzo che si ritiene più idonea è quella attualmente in uso per le offerte Placet variabili che prevede l'applicazione di uno spread (α) sul PUN e di un Pfix a copertura dei costi di commercializzazione. Si ritiene che il prezzo debba essere differenziato per lotti e che non debba essere previsto un prezzo unico a livello nazionale.*

Corrispettivi applicati al cliente finale rifornito nell'ambito del servizio

Q12. *Si condividono le valutazioni dell'Autorità in merito al mantenimento di una metodologia di determinazione ex-ante dei corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento e dispacciamento con riferimento ai clienti domestici - opzione (a) – ed ex post con riferimento alle piccole imprese – opzione (b)? Se no per quali motivi?*

Q13. *Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle prefigurate modalità di determinazione dei predetti corrispettivi di cui all'opzione (a)?*

Q14. *Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle prefigurate modalità di determinazione dei predetti corrispettivi di cui all'opzione (b)?*

Q15. *Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche per l'implementazione rispettivamente delle opzioni di intervento (a) e (b).*

R12-15. *Non si condivide la metodologia proposta che prevede una differenziazione dei costi di approvvigionamento sulla base del target dei clienti, che porterebbe, in primo luogo, a una differenza nella determinazione dei prezzi di vendita per i clienti attualmente aventi diritto alla MT e obbligherebbe, altresì, gli esercenti il servizio a strutturarsi per la gestione di due diverse metodologie di approvvigionamento con le complicazioni evidenziate all'art. 3.66.*

Q16. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione? Se no per quali motivi?*

Q17. *Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di prevedere l'applicazione della componente α del corrispettivo di commercializzazione dopo un anno ai clienti domestici e 6 mesi alle piccole imprese nel caso di prezzi offerti in sede di gara superiori a quelli applicati al cliente? Se no per quali motivi?*

Q18. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di applicare valori crescenti della componente α in funzione del tempo di permanenza nel servizio? Se no per quali motivi.*

Q19. *Quali strumenti, diversi dal segnale di prezzo, si ritiene possano incentivare il cliente finale a passare al libero mercato? Per quali motivi?*

R16-19. *Non si condivide l'orientamento di Arera in merito all'applicazione di un corrispettivo PCV con valore equivalente a quelle in vigore per la MT al momento dell'effettuazione delle procedure concorsuali. Si ritiene, infatti, che debba essere applicato, sin da subito al cliente finale il valore α risultante dalla gara, in aggiunta alla PCV. Dal momento che il mercato di salvaguardia per i piccoli clienti si configura come un servizio di ultima istanza, si ritiene che la componente aggiuntiva α debba assumere valori positivi, volti a disincentivare la permanenza dei clienti in tale mercato.*

Oltre al segnale di prezzo, che riveste a nostro avviso un'importanza primaria, altri strumenti potrebbero riguardare i servizi legati alla fornitura (fornire solo servizi di gestione essenziali, ad. es. per i punti di contatto).

Condizioni di remunerazione degli esercenti il servizio

Q20. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di remunerazione degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?*

Q21. *Si condivide la proposta di dimensionare gli importi a restituzione degli esercenti in funzione degli insoluti di questi ultimi? Se no per quali motivi?*

Q22. *Quali eventuali criticità si rilevano in merito alla predetta proposta?*

D. CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI AI CLIENTI FINALI

***Q23.** Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle clausole contrattuali applicabili ai clienti finali? Se no per quali motivi?*

***Q24.** Si ritiene che il contenuto degli obblighi informativi verso il cliente finale sia correttamente definito? Se no per quali motivi?*

***Q25.** Si ritiene che vi siano altri obblighi informativi che debbano essere posti in capo agli esercenti? Se sì, quali?*

***Q26.** Si concorda con il prospettato obbligo in capo agli esercenti di consegnare al cliente un prospetto di confronto tra la spesa del servizio di salvaguardia dei piccoli clienti e quella dell'offerta di mercato libero proposta? Se no per quali motivi?*

***Q27.** Si ritiene vi siano altre misure adottabili per assicurare un passaggio consapevole del cliente finale al mercato libero? Quali?*

***R23-27.** Si concorda con l'orientamento di definire delle condizioni contrattuali allineate a quelle dell'offerta PLACET, tuttavia si ritiene che l'applicazione di tali condizioni non favorisca l'introduzione di meccanismi, diversi dal prezzo, utili ad incentivare il cliente finale a passare al libero mercato.*

Si ritiene che il contenuto degli obblighi informativi verso il cliente finale sia correttamente definito.

E. IDENTIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO

Requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali

***Q28.** Si condividono i requisiti di solidità economico-finanziaria prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?*

***Q29.** Si condividono i requisiti gestionali prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?*

***R28-29.** Si condividono i requisiti di solidità economico-finanziaria e gestionali prospettati.*

Q30. *Si condividono i requisiti operativi prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?*

Q31. *Si condivide l'individuazione di un numero minimo di clienti serviti negli ultimi 12 mesi pari ad almeno 50.000 quale condizione di partecipazione alle procedure concorsuali? In caso contrario, si ritiene preferibile una soglia di clienti serviti pari a 100.000? Per quali motivi?*

R30-31. *Per quanto riguarda i requisiti di natura operativa si ritiene che debbano essere valutati ulteriori parametri relativi alla gestione dei clienti, come ad esempio la presenza di sportelli sul territorio da servire. Si ritiene, inoltre, che il numero minimo di clienti serviti negli ultimi 12 mesi non possa essere superiore a 50.000, nell'ottica di favorire la partecipazione alle procedure concorsuali di un maggior numero di esercenti, fermi restando i requisiti di solidità operativa che garantiscano la capacità di gestione del rapporto contrattuale con un elevato numero di clienti (dimostrabile anche in riferimento al numero di clienti serviti per altre commodities es. gas naturale).*

Q32. *Si condividono i requisiti che gli esercenti devono continuare a rispettare in esito all'assegnazione del servizio? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?*

Q33. *Si ritiene corretto quanto prospettato in caso di perdita dei requisiti da parte dell'esercente? Se no per quali motivi?*

R32-33. *Si condividono i requisiti che gli esercenti devono continuare a rispettare in esito all'assegnazione del servizio e si ritiene corretto quanto prospettato in caso di perdita dei requisiti da parte dell'esercente.*

Misure per favorire esiti concorrenziali delle procedure

Q34. *Quali informazioni si ritiene debbano essere messe a disposizione dei partecipanti alle gare ai fini della formulazione delle offerte e con quale granularità? Per quali motivi?*

R34. *Si ritiene che le informazioni definite agli artt. 3.129 e 3.130 siano sufficienti ai fini della formulazione delle offerte. La granularità dovrebbe essere fornita almeno a livello di lotto.*

Q35. *Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di disporre l'assegnazione di un numero minimo di punti di prelievo per esercente compreso tra 500.000 e 1.000.000? Se no per quali motivi?*

Q36. *Indicare, in particolare, gli interventi e le tempistiche necessarie per l'adeguamento delle proprie strutture operative al fine di servire la predetta soglia minima di clienti finali.*

Q37. *In alternativa quale dovrebbe essere il numero minimo di punti di prelievo da assegnare per esercente? Per quali motivi? Indicare, in particolare, i criteri che si ritiene debbano essere seguiti nella definizione della composizione delle aree di assegnazione del servizio.*

Q38. *Quali misure si ritiene debbano essere implementate per garantire esiti concorrenziali delle procedure concorsuali? Per quali motivi?*

Q39. *In particolare, indicare quali sono gli elementi che l'Autorità dovrà tenere in prioritaria considerazione per definire le aree territoriali (es. molteplici cluster omogenei ad esempio per tasso di morosità della clientela, contiguità geografica, ecc.)*

Q40. *Al fine di favorire la partecipazione alle procedure concorsuali, quale orizzonte temporale dovrebbe intercorrere tra la fase di assegnazione del servizio e quella di attivazione del servizio stesso? Per quali motivi?*

Q41. *Chi si ritiene essere un soggetto idoneo alla gestione delle procedure concorsuali?*

R35-41. *Si ritiene che la dimensione dei lotti debba essere inferiore a quella prospettata che consentirebbe la partecipazione alla procedura esclusivamente a soggetti che attualmente gestiscono un numero di punti di fornitura comparabile con quello proposto. In accordo con quanto proposto nel DCO, all'art. 3.116, in merito ai requisiti dei partecipanti (punti di fornitura serviti compreso tra 50.000 e 100.000), si propone un dimensionamento dei lotti che preveda un numero di punti di fornitura di un ordine di grandezza analogo (ad es. 200.000). Laddove si intenda procedere con l'attivazione del servizio di salvaguardia solo per le piccole imprese (da 10 a 50 dipendenti e da 2 a 10 milioni di euro di fatturato) occorrerà valutare la numerosità dei punti di fornitura in oggetto e dei relativi consumi al fine di dimensionare i lotti in modo corretto.*

Si concorda con quanto previsto all'art. 3.134 di prevedere tetti antitrust rispetto al numero massimo di aree aggiudicate allo stesso soggetto al fine di prevenire l'esercizio di potere di mercato.

Il dimensionamento dei lotti effettuato nella maniera sopra indicata e la struttura di prezzo prevista dalla PLACET (già in essere per tutti gli operatori del mercato) consentirebbero agli esercenti di servire i clienti con interventi minimali per l'adeguamento delle proprie strutture operative.

Si ritiene necessario privilegiare logiche basate sulla continuità territoriale evitando di definire lotti caratterizzati da un'eccessiva eterogeneità geografica.

In merito alla gestione delle procedure concorsuali si concorda con quanto previsto dall'art. 3.135, ritenendo Acquirente Unico un soggetto in grado di svolgere tale ruolo.

F. DURATA DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO

***Q42.** Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di disporre l'assegnazione del servizio per un periodo iniziale di tre anni? Se no per quali motivi?*

***Q43.** In alternativa quale dovrebbe la durata del periodo di assegnazione del servizio? Per quali motivi?*

***R42-43.** Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di disporre l'assegnazione del servizio per un periodo iniziale di tre anni.*

4 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

***Q44.** Si condivide l'ipotesi di tracciare un percorso di implementazione graduale che veda dapprima l'implementazione del servizio per le piccole imprese e successivamente anche per i clienti domestici? Se no per quali motivi?*

***Q45.** Quale orizzonte temporale si ritiene necessario ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio destinato rispettivamente alle piccole imprese e ai clienti domestici? Per quali motivi?*

***Q46.** Quale orizzonte temporale si ritiene necessario ai fini dell'adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare alle procedure per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti? Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche.*

***Q47.** Quale orizzonte temporale si ritiene necessario ai fini dell'attivazione del servizio rispettivamente per le piccole imprese e per i clienti domestici? Per quali motivi?*

***R44-47.** Si condivide l'ipotesi di un percorso di implementazione graduale che veda dapprima l'implementazione del servizio per le piccole imprese e successivamente anche per i clienti domestici. La procedura concorsuale per le piccole imprese dovrebbe rispettare le tempistiche previste dal D.lgs 124/17 (30 giugno 2020), mentre si ritiene che per i clienti domestici possa essere necessario un periodo più lungo vista la numerosità dei punti di fornitura e la complessità delle procedure, anche ai fini dell'adeguamento delle strutture operative degli esercenti.*

